

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 1 commi da 614 a 622

Approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.10.2015

I. Introduzione generale

Inquadramento normativo

L'articolo 23 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Il programma di razionalizzazione delle partecipate locali in data 7 agosto 2014 predisposto dal Commissario per la Revisione della Spesa, ai sensi del sopracitato articolo 23, propone una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurre il numero delle partecipate "da 8.000 a 1.000" nel giro di un triennio, di favorirne l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, di migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica (i possibili risparmi a regime sono stimati in almeno 2-3 miliardi) e per la qualità dei servizi offerti.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, commi da 611 a 616, testualmente recita:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, ...omissis ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

La norma riconferma dunque il contenuto dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che recita:

- comma 27 "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

- comma 28 "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

È quindi ribadito che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

I destinatari della norma

I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali.

L'obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è di competenza degli organi di vertice delle amministrazioni sopra elencate. Per i comuni l'obbligo è posto a carico del sindaco.

I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative).

Mentre la finanziaria 2008 si limitava a indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente, per il tramite di una partecipata.

La norma non detta nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione. In questo senso può essere punto di riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato "società controllate e collegate".

Il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo;
- dispone di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole.

Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione

Il piano di razionalizzazione, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo sono previsti dalla norma.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

- a) degli organi amministrativi,
- b) degli organi di controllo societari,
- c) delle strutture aziendali,

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Principi ispiratori

Il piano operativo di razionalizzazione e l'allegata relazione descrittiva si ispirano ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie

costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

- **Contenimento della spesa pubblica.** Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- **Buon andamento dell'azione amministrativa.** Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
- **Tutela della concorrenza e del mercato.** La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:
 1. un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;
 2. un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

Contenuto del piano operativo

Ogni ente locale deve costruire un proprio piano di razionalizzazione sulla base delle proprie necessità, esigenze ed obiettivi specifici.

È la norma stessa che indica alcune azioni che possono formare oggetto del piano.

La redazione del piano operativo deve tenere nella debita considerazione i seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta. La descrizione del gruppo societario rappresenta l'occasione per la valutazione di ogni singola partecipazione societaria finalizzata alla verifica della convenienza economica al suo mantenimento o alla sua dismissione. Gli strumenti valutativi sono quelli tipici delle discipline aziendalistiche e si realizzano pienamente attraverso l'analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l'adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato;
- le azioni di razionalizzazione da attuarsi;
- le modalità di attuazione;
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;
- il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni;
- il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- i potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Ulteriori considerazioni

Il piano operativo di razionalizzazione deve essere immediatamente operativo e coprire il lasso di tempo sino al 31 dicembre 2015.

Entro il 15 marzo del 2016 dovrà essere predisposta una relazione sull'attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti dall'azione di razionalizzazione.

Il piano operativo di razionalizzazione (con l'allegata relazione) e la relazione sull'attuazione del piano sono soggette a pubblicazione nel sito *web* dell'ente locale.

La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs n. 33/2013.

Sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità.

Alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

- la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'articolo 1, commi dal 563 al 568 della legge di stabilità 2014. Infatti, le società partecipate possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 (atti di indirizzo per privilegiare le assunzioni in mobilità da altre società invece che nuove procedure concorsuali; predisposizione della dichiarazione di esubero del personale).
- La disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 568-bis della legge di stabilità 2014. In caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, a eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alle società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione, adottate dalle società partecipate, e gli atti di dismissione delle partecipazioni societarie sono disciplinati esclusivamente dal codice civile.

Conclusioni

La scelta operata dal legislatore nell'adozione delle disposizioni in materia di razionalizzazione della struttura delle società partecipate sembra, in parte, discostarsi dalle previsioni legislative precedenti, non dettando dei criteri rigidi e ben definiti (es. l'articolo 14 comma 32 del d.l. 78/2010), ma lasciando libertà di scelta agli enti locali nell'ambito di criteri generali dettati.

Se questo *modus operandi* può essere ritenuto positivo in quanto valorizza l'autonomia degli enti locali, dall'altro crea il rischio che, in assenza di disposizioni immediatamente precettive, solo gli enti che sempre hanno dimostrato serietà e competenza rispondano positivamente alle disposizioni legislative.

La scelta di individuare la Corte dei Conti come destinatario finale del piano e delle relazioni può rappresentare un valido deterrente al rispetto della normativa.

Non è rinvenibile nelle norme in esame la presenza di sanzioni per il mancato rispetto normativo, se non quelle previste in caso di mancata pubblicazione delle relazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33/2013.

Alcune misure di razionalizzazione (le fusioni e le cessioni), scontano necessariamente il parametro economico dell'appetibilità del mercato e necessitano per la realizzazione di tempi, anche non brevi. Il loro raggiungimento va oltre la volontà dei singoli enti locali.

Altre misure (le liquidazioni) sono condizionate dalle caratteristiche economiche delle società e da conseguenze di carattere sociale quali il licenziamento o la difficoltà di ricollocazione del personale dipendente in altre strutture operative.

Gli stessi interventi di riduzione dei costi, in assenza di parametri ben determinati, rischiano di risultare inefficaci essendo sufficiente, per il raggiungimento dell'obiettivo, una loro riduzione minima.

La diminuzione dei costi relativi agli organi amministrativi, già oggetto di precedenti interventi, può risultare inefficace, là dove gli spazi operativi siano ormai ridotti al minimo.

Si pensi ad esempio alle società controllate dai comuni o dalle province dove il costo dei componenti del consiglio di amministrazione, parametrato al valore dell'indennità di carica del

sindaco o del presidente della provincia, ha subito già la riduzione del dieci per cento con la disposizione del d.l. 78/2010 articolo 6 comma 3 ed è stata oggetto di una ulteriore riduzione del venti per cento con il d.l. 90/2014.

Nessuna riduzione ulteriore è possibile là dove un risparmio sia stato conseguito negli anni passati con la trasformazione del Consiglio di amministrazione in organo monocratico (l'amministratore unico).

II. Oggetto, approvazione e competenza

Il presente piano, che comprende al suo interno la relazione tecnica prevista dalla norma citata, effettua una ricognizione delle singole società partecipate dal Comune di Fontainemore e fornisce, nella sezione conclusiva del documento, gli elementi necessari alla valutazione della rispondenza delle stesse ai criteri individuati dalla legge n. 190/2014.

L'art. 1 comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015 dispone che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

La norma, che per quel che concerne gli enti locali pare concentrare i relativi atti gestionali sui Sindaci, risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia e soprattutto se la stessa, rispetto all'organo monocratico, possa addirittura estendersi fino agli atti successivi di realizzazione del Piano.

Lo statuto comunale vigente, per altro, in applicazione dell'articolo 21 comma 3 legge regionale 07.12.1998, n. 54 attribuisce, all'articolo 12 comma 3 lettera f), la competenza in merito alla partecipazione a società di capitali, al Consiglio.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La razionalizzazione delle società partecipate rappresenta un obiettivo strategico di questa Amministrazione in quanto condizione per garantire la sostenibilità del bilancio comunale nel medio periodo nonché presupposto per il miglioramento del sistema dei servizi comunali offerti ai cittadini. Razionalizzare le proprie società, nate per rendere più flessibile l'azione pubblica, e renderle più performanti è ormai una scelta ineludibile quanto delicata in considerazione del fatto che interviene non solo sulle società stesse ma anche sulle attività da esse esercitate. Ne consegue la necessità di valutare scrupolosamente le azioni da intraprendere in quanto ogni decisione assunta potrà avere ripercussioni sui servizi al cittadino e sull'organizzazione delle attività amministrative presenti sul territorio comunale.

III – Finalità istituzionali

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. E' tuttavia consentita la costituzione di società di produzione di servizi di interesse generale o che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il successivo comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che tale atto debba essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007, il Comune di Fontainemore ha avviato il processo di razionalizzazione delle proprie partecipate.

IV – le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Fontainemore a oggi detiene delle quote di partecipazione delle seguenti persone giuridiche:

Denominazione	Oggetto sociale	Quote detenute	Valore nominale	percentuale
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta.	1	€ 51,65	1,19%
INVA S.p.a.	Espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC)	500	€ 1,00	0,0098%
S.I.V. Società Idroelettrica Vargno.	Attività di produzione energia elettrica		€ 751.914,00	80,00%

In merito alla gestione delle partecipazioni societarie dell'ente, si da atto che:

- con deliberazione consigliere n. 19 del 21.06.2013, l'Ente ha acquisito dal Comune di Aosta n. 500 quote societarie di IN.VA. S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari ad un importo complessivo di € 500,00, così come condiviso nell'Assemblea del CELVA nella seduta del 28 marzo 2013. In virtù della suddetta sottoscrizione, il Comune può avvalersi della suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza, come previsto nella vigente normativa nazionale e regionale. IN.VA. S.p.A., nell'ambito di quanto previsto nel proprio oggetto sociale, può effettuare, per conto dell'Amministrazione eventuali ulteriori prestazioni, che dovessero in futuro essere individuate, ai fini di un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, nel rispetto della disciplina comunitaria sulle società in house;
- con deliberazione n. 20 del 27.06.2014, il Consiglio esercitava, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto indicate nell'atto che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, il diritto di inopzione e conseguente non sottoscrizione della quota parte di propria competenza in sede di aumento del capitale sociale di Idroelettrica s.c.r.l. In virtù dell'esercizio del diritto di inopzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'ente non è più socio di Idroelettrica s.c.r.l. in quanto la propria quota detenuta al 31.12.2013 è stata azzerata con atto notarile.

V – piano operativo di razionalizzazione – relazione tecnica

1. Considerazioni generali

Va rilevato che la normativa regionale ha introdotto specifica disciplina, volta a ridurre i costi delle società partecipate direttamente e indirettamente dagli enti pubblici. In particolare:

- la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 ha dettato delle disposizioni specifiche in materia di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali, prevedendo che i

compensi annuali lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti di organi di gestione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione superiori a 60.000 euro sono ridotti del 40% limitatamente all'eccedenza e non possono comunque essere determinati in misura superiore a euro 160.000;

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (legge finanziaria per gli anni 2015/2017), all'articolo 9, dispone che, a partire dal primo rinnovo, lo stipendio dei componenti dei cda delle società controllate da Regione e Finaosta non potrà essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario riservato al presidente della Regione. E' stata, inoltre, introdotta la non cumulabilità degli incarichi nelle partecipate: nessuno potrà essere titolare di più di un incarico nell'ambito del consiglio di amministrazione, mentre per quanto riguarda gli organismi di controllo il limite massimo sarà di due incarichi.

2. CELVA (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta) S.c.r.l.

Costituito il 1° dicembre 1998 il "Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta s.c.r.l.", avente forma di società cooperativa a responsabilità limitata, nasce come organismo strumentale del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) con funzioni supporto gli enti locali nello svolgimento delle loro attività, nell'ambito del Sistema delle Autonomie della Valle d'Aosta.

L'adesione del Comune di Aosta al CELVA s.c.r.l. è stata stabilita dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 28 del 20.05.1998 in considerazione della crescente estensione delle competenze e della complessità delle attività demandate agli enti locali che impone la necessità di gestione operativa di aspetti settoriali e specialistici.

Il CELVA s.c.r.l. esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e assicura loro la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Come riportato negli artt. 1, 4 e 5 dello Statuto del CELVA, considerata l'attività mutualistica, la Cooperativa svolge le seguenti funzioni:

- a. prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b. attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c. promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d. assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e. svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f. gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g. promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h. assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i. promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j. concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*", all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a. formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

- b. consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c. supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
- d. attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge che l'attività della società CELVA s.c.r.l. risulta necessaria al Comune di Fontainemore per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, pertanto, rispetta i precetti di cui all'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.

Si forniscono i seguenti ulteriori dati relativi alla società:

tipologia di partecipazione	diretta
quota di partecipazione	1,19%
numero componenti del consiglio di amministrazione	12
numero dirigenti	1
numero dipendenti	14

Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è istituito un fondo da trasferire al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Tale stanziamento annuale, individuato con le modalità di cui all'articolo 25 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 19.12.2005, n. 34, su richiesta motivata del CELVA, è destinato al funzionamento e all'assolvimento delle finalità statutarie del CELVA stesso.

Sintesi dei dati di bilancio dell'ultimo triennio

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti	320.663	522.064	635.621
Immobilizzazioni	196.245	131.462	87.817
Attivo circolante	1.195.488	858.718	985.132
Totale attivo	1.391.733	990.180	1.072.949
PASSIVO	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013

Patrimonio netto	580.418	399.412	412.970
Fondo per rischi e oneri	22.267	22.267	22.267
Trattamento di fine rapporto	41.421	52.474	64.817
Debiti, ratei e risconti	747.627	516.027	572.895
Totale passivo	1.391.733	990.180	1.072.949

CONTO ECONOMICO			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	2.572.525	1.807.087	1.861.249
Costi di produzione	- 2.317.415	- 1.984.273	- 1.801.207
Differenza	255.110	- 177.186	60.042
Proventi e oneri finanziari	14.046	4.239	4.269
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	4.887	17.107	- 9.259
Risultato prima delle imposte	274.043	- 155.840	55.052
Imposte	- 80.173	- 19.351	- 41.492
Risultato d'esercizio	193.870	- 175.191	13.560

3. IN.VA. S.p.A.

IN.VA. SPA è stata istituita con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 recante ad oggetto *"Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica"* e aveva come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei propri soci.

L'art. 2 (Soci) della citata legge così recita: *"Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti"*.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25.06.2013, il Comune ha acquisito dal Comune di Aosta n. 500 quote societarie di IN.VA. S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari ad un importo complessivo di € 500,00, così come condiviso nell'Assemblea del CELVA nella seduta del 28 marzo 2013. In virtù della suddetta sottoscrizione, il Comune può avvalersi della suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza, come previsto nella vigente normativa nazionale e regionale. IN.VA. S.p.A., nell'ambito di quanto previsto nel proprio oggetto sociale, può effettuare, per conto dell'Amministrazione eventuali ulteriori prestazioni, che dovessero in futuro essere individuate, ai fini di un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, nel rispetto della disciplina comunitaria sulle società in house.

Alla luce di quanto disposto da norme statali (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011), il legislatore regionale è intervenuto modificando l'oggetto sociale e l'assetto societario di IN.VA. SPA In particolare:

- la legge regionale 7 maggio 2012, n. 13, recante *"Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme"*, stabilisce che la società IN.VA. SPA sia a totale capitale pubblico e che la compagine societaria sia costituita, oltre che dalla Regione, dagli enti locali valdostani, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dalle società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- l'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante *"Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012"*, modifica l'oggetto sociale della società IN.VA. SPA introducendo lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti.

In questa sede pare opportuno segnalare che IN.VA. SPA, nello svolgimento delle proprie funzioni di Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata dell'acquisizione di beni e servizi, rappresenta di fatto lo strumento operativo dei Comuni soci per l'esercizio di loro funzioni istituzionali. Mediante la sua attività la società soddisfa le esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, offre adeguate opportunità agli enti locali anche di piccole dimensioni, valorizza il sistema produttivo, supporta la diffusione di acquisti in forma telematica, garantisce la standardizzazione dei processi di acquisizione assicurando, nel contempo, agli enti soci la possibilità di acquisire i beni e i servizi necessari al perseguimento del benessere e della qualità di vita della propria popolazione di riferimento.

A norma dell'art. 3, comma 27 *"....(omissis) È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni"*

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.".

La partecipazione da parte del Comune di Fontainemore a IN.VA. SPA è pertanto da ritenersi legittima.

Si forniscono i seguenti ulteriori dati:

tipologia di partecipazione	diretta
quota di partecipazione	0,0098%
numero componenti del consiglio di amministrazione	3
numero dirigenti	7
numero dipendenti	236

Sintesi dei dati di bilancio dell'ultimo triennio.

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Immobilizzazioni	1.553.880	1.865.689	1.362.395
Attivo circolante	18.233.201	15.307.484	17.938.294
Ratei e risconti	459.305	249.209	180.108
Totale attivo	20.246.386	17.422.382	19.480.797
PASSIVO			
Patrimonio netto	8.192.182	8.352.013	7.939.956
fondi per rischi ed oneri	1.514.944	1.206.593	742.914
Trattamento di fine rapporto	1.967.684	2.204.298	2.450.519
Debiti	8.076.265	5.305.882	7.964.377
Ratei e riscontri	495.311	353.596	383.031
Totale passivo	20.246.386	17.422.382	19.480.797

CONTO ECONOMICO			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Valore della produzione	21.262.229	19.137.012	17.195.416
Costi di produzione	19.897.960	18.837.622	17.720.284
Differenza	1.364.269	299.390	- 524.868
Proventi e oneri finanziari	43.024	20.726	35.783
Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari	- 474.999	- 31.778	147.548
Risultato prima delle imposte	932.294	288.338	- 341.537
Imposte	506.920	128.507	70.521
Risultato d'esercizio	425.374	159.831	- 412.058

Per ulteriori informazioni riguardo la società, la sua organizzazione nonché i dati dettagliati dei bilanci preventivo e consuntivo si rimanda a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet: www.invallee.it.

4. S.I.V. – Società Idroelettrica Vargno

La società è stata costituita il 1/12/1993 con atto notarile del Notaio Guido Marcoz repertorio n. 110552 raccolta n. 32752 con la seguente compagine:

- 80% Comune di Fontainemore
- 20% F.Ili Ronc s.r.l.

La Società ha quale scopo la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, pertanto, può essere considerata una società che persegue finalità di pubblico interesse, come risulta anche in apposito parere espresso congiuntamente dal Dipartimento legislativo e legale e dalla Direzione enti locali della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui si riporta in seguito uno stralcio:

“l'energia prodotta trae origine da una risorsa naturale rinnovabile, il cui sfruttamento è fortemente incentivato dallo Stato italiano e dall'Unione europea (certificati verdi e certificati RECS) in quanto persegue finalità di salvaguardia ambientale, contribuendo alla riduzione dei gas ad effetto-serra. A livello locale, la partecipazione degli enti locali alle società di produzione e vendita di energia idroelettrica garantisce maggiore rispetto e controllo dei limiti imposti dalla legislazione ambientale, in quanto l'ente locale socio dovrebbe vigilare affinché la società sfrutti correttamente la risorsa idrica, arginando, così, la tendenza del socio privato a massimizzare il profitto a scapito, spesso, dell'ambiente, tenuto conto che il crescente sfruttamento della risorsa “acqua” per la produzione di energia idroelettrica, inserendosi in una situazione già caratterizzata da un intenso sfruttamento delle risorse idriche, potrebbe determinare un eccessivo depauperamento dell'ecosistema acquatico;

- l'attività di produzione e vendita di energia idroelettrica, pur non costituendo un ambito tipico di intervento dell'ente locale, può comunque collegarsi alle finalità istituzionali dell'ente, che si propone, con questa attività di tipo imprenditoriale, di sfruttare un'importante risorsa localizzata nel proprio territorio, quale è l'acqua, per acquisire a bilancio risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di altre attività istituzionali dell'ente, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività.

A ciò si aggiunga che la Regione, con il primo Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3126 del 14 aprile 1998, si è posta tre fondamentali obiettivi strategici:

- a) indirizzare, prioritariamente, lo sfruttamento delle fonti energetiche locali verso impieghi sul territorio valdostano che determinino una migliore qualità della vita e agevolino lo sviluppo sociale ed economico (autonomia energetica);
- b) ridurre le emissioni inquinanti provocate dalla combustione di fonti di energia fossili tramite l'incentivazione all'uso, diretto o indiretto, di fonti energetiche rinnovabili e di tecniche di risparmio energetico in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia;
- c) razionalizzare e, ove possibile, ridurre l'impatto sul territorio delle infrastrutture energetiche,

definendo un piano di potenziamento del settore idroelettrico che prevede, tra l'altro, come principale azione da intraprendere, l'emanazione di una nuova norma di attuazione dello Statuto speciale che consenta alla Regione, ai Comuni e alle Comunità montane di esercitare le attività di produzione di energia elettrica, da fonte idrica o da altre fonti rinnovabili o assimilate, le attività di importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica (sull'esempio del Trentino-Alto Adige, ove l'intervento degli enti locali nel settore energia è consentito dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235).

L'intervento pubblico della Regione nel settore dell'energia idroelettrica è stato altresì sancito dalla legge regionale 26 luglio 2000, n. 20, che ha attribuito alla Regione il compito di promuovere interventi atti a realizzare gli obiettivi strategici previsti dal suddetto Piano

energetico regionale e, come prima modalità di intervento, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquisire quote di partecipazione, anche totalitaria, in società di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica."

Sintesi dei dati di bilancio dell'ultimo triennio

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti	0	0	0
Immobilizzazioni	199.661	256.474	261.085
Attivo circolante	219.749	279.094	353.843
Ratei e Riconti	936.026	961.985	991.780
Totale attivo	1.355.436	1.497.553	1.606.708
PASSIVO	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Patrimonio netto	982.974	1.120.388	1.347.376
Fondo per rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0
Debiti, ratei e risconti	372.462	377.165	259.332
Totale passivo	1.355.436	1.497.553	1.606.708

CONTO ECONOMICO			
	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Valore della produzione	791.214	1.017.697	1.220.061
Costi di produzione	561.120	620.384	609.795
Differenza	230.094	397.313	610.266

Proventi e oneri finanziari	-20.350	-17.771	-7865
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	71.390	45.092	20.387
Risultato prima delle imposte	281.134	424.634	622.788
Imposte	88.052	137.221	195.799
Risultato d'esercizio	193.082	287.413	426.989

Il Comune, alla luce di quanto sopra, ritiene di mantenere la propria partecipazione nella Società Idroelettrica Vargno in quanto:

- detta Società è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte dalle altre società partecipate dal Comune di Fontainemore.

